

CONTRATTO ASI N.

**Codice Identificativo Gara (CIG)**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DELL'ASILO NIDO AZIENDALE  
DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - SEDE DI TOR VERGATA – ROMA**

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**), con sede in Via del Politecnico s.n.c.- 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Cons. Antonio Menè

E

..... (d'ora innanzi denominata indicata come **Concessionario**) con sede legale in ....., Via .....n° ....., - con capitale sociale € . . . .000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società del Tribunale di .....al n..... - C.C.I.A.A. di ..... n..... – Codice Fiscale e Partita IVA n....., rappresentata da..... nella sua qualità di .....

Il presente Contratto consta:

- di n.... articoli per complessive pagine ...;
- di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. ... pagine;

## INDICE

ART. 1	Natura delle premesse
ART. 2	Oggetto del contratto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Tariffe
ART. 5	Personale addetto e modalità di svolgimento del servizio
ART. 6	Tutela del Personale e sicurezza
ART. 7	Rapporti con l'utenza
ART. 8	Obblighi a carico del Concessionario
ART. 9	Obblighi a carico ASI
ART. 10	Obblighi assicurativi
ART. 11	Garanzia
ART. 12	Interruzione del servizio
ART. 13	Penali
ART. 14	Risoluzione/Recesso del contratto
ART. 15	Clausola risolutiva
ART. 16	Cessione del Contratto
ART. 17	Cessione dell'azienda e/o mutamento dell'oggetto sociale
ART. 18	Subconcessione
ART. 19	Passaggio di gestione

ART. 20      Regime di segretezza

ART. 21      Spese

ART. 22      Foro competente

ART. 23      Normativa

## **PREMESSE**

L'ASI – Agenzia Spaziale Italiana – ha realizzato la propria sede, allocata nell'ambito del Comparto 9 del campus universitario di Roma Tor Vergata.

Il complesso insiste su un'area di circa 57.000 mq ed è destinato ad ospitare il personale, le attrezzature e tutto quanto necessario all'Agenzia per lo svolgimento della sua missione istituzionale.

Nell'ambito di tale Complesso, oltre naturalmente agli edifici, è prevista l'allocazione di un asilo nido aziendale, destinato ai figli dei dipendenti dell'ASI e di altre Amministrazioni presenti sul territorio.

**a.** l'ASI ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido presso la nuova Sede di Tor Vergata;

**b.** l'avviso della gara di cui al precedente punto a) è stato pubblicato sulla GURI n. XXX;

**c.** il \_\_\_\_\_ è risultato aggiudicatario della gara di cui al precedente punto a) come da Decreto XXX del XXX;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### **ARTICOLO 2**

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha come oggetto la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale dell'Agenzia Spaziale Italiana, situato all'interno della sede di quest'ultima, in Via del Politecnico snc – 00133 Roma; l'asilo è idoneo ad ospitare fino a un massimo di 31 bambini.

Il Concessionario si obbliga a gestire il servizio di asilo nido secondo le modalità, i tempi e le caratteristiche previsti nel Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Formano parte integrante del presente contratto oltre al capitolato tecnico, l'offerta di gara del contraente, nonché tutta la documentazione di gara (anche se non materialmente allegata).

Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

a) offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

b) sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

c) destinare particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

### **ARTICOLO 3**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata di 36 mesi a partire dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo per

ulteriori 36 mesi. Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni economiche stabilite nel presente Contratto e nel relativo Capitolato.

## **ARTICOLO 4**

### **TARIFFE**

Il Concessionario applicherà agli utenti che usufruiranno del servizio di Asilo nido le sottoindicate tariffe:

- Retta mensile per tempo pieno euro .....,000 mensili

Le rette verranno corrisposte dagli utenti direttamente al Concessionario. L'ASI non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza, né si assumerà alcuna responsabilità a riguardo.

La quota mensile è fissa ed invariabile per tutta la durata del presente contratto.

Non è ammessa la revisione del corrispettivo per il primo anno della concessione, mentre, a partire dal secondo anno, i prezzi contrattuali potranno essere aggiornati ad espressa richiesta del Concessionario, con cadenza annuale, in funzione dell'aumento del costo della vita di cui all'indice ISTAT-FOI riferito al precedente anno pedagogico.

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, fisso ed invariabile.

Il Concessionario non può rivalere alcun diritto sull'Agenzia riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette da parte degli utenti.

Il concessionario è tenuto ad avviare il servizio accreditando la struttura presso gli uffici territoriali competenti. Sarà cura altresì del concessionario, in accordo e su delega di ASI, richiedere e presentare le certificazioni necessarie all'avvio del servizio.

## **ARTICOLO 5**

### **PERSONALE ADDETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Tutto il personale impiegato al nido, compreso quello utilizzato per le sostituzioni deve essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge regionale n. 1 del 2000, così come modificata dalla legge regionale n. 8 del 2004 e sue successive modifiche, in ogni caso in modo conforme a quanto indicato nel Capitolato tecnico al paragrafo 5).

Resta inteso che il Concessionario si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Le modalità di esecuzione del servizio, il funzionamento e gli orari del servizio, nonché il servizio di mensa (in relazione a menù e tabelle dietetiche) sono indicati nel capitolato tecnico ed il Concessionario dovrà attenersi a quanto ivi prescritto.

È fatto salvo per le famiglie dei dipendenti dell'ASI e su richiesta anche dei dipendenti degli altri enti pubblici convenzionati, in caso di disponibilità di posti, la possibilità di iscrivere i propri figli all'asilo interno anche in momenti successivi all'inizio dell'anno scolastico.

## **ARTICOLO 6**

### **TUTELA DEL PERSONALE E SICUREZZA**

Il Concessionario si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso tutto il personale impiegato nel servizio derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.
- ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
- A continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

## **ARTICOLO 7**

### **RAPPORTI CON L'UTENZA**

Nei limiti dei contenuti del *Regolamento di funzionamento dell'asilo nido aziendale* che verrà fornito dall'Agenzia, è cura esclusiva del Concessionario ogni rapporto con l'utenza che usufruisce del servizio di asilo nido.

## **ARTICOLO 8**

### **OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara e in conformità a quanto contenuto nel Capitolato Tecnico in allegato, parte integrante del presente contratto.

Al concessionario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico- aziendale:

1. l'esecuzione delle prestazioni offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;
2. l'integrazione della documentazione presentata dall'Agenzia, eventualmente richiesta dal Comune di Roma, per il funzionamento del nido d'infanzia, nonché alla cura di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'apertura e la gestione dell'asilo e per garantire il mantenimento dei requisiti nei confronti di ogni pubblica autorità competente;
3. la raccolta delle domande interne, all'assegnazione dei posti, alla gestione dei ritiri e delle sostituzioni, d'intesa con l'Agenzia;
4. alla riscossione delle rette;
5. la fornitura e alla sostituzione periodica di tutto il materiale idoneo all'igiene quotidiana del bambino, inclusi i pannolini, e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
6. la fornitura di generi alimentari, allo sporzionamento e alla distribuzione di pasti e merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche approvate dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari, con tutte le garanzie di sicurezza d'igiene previste dalla normativa vigente e con particolare riferimento al D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. ) e s.m.i. nonché con adozione del previsto sistema di autocontrollo. Può essere richiesta la somministrazione di diete speciali per rispondere alle



esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie;

7. il servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale didattico, nel rispetto della normativa vigente; alla fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, a quanto connesso alla raccolta dei rifiuti;
8. la fornitura, il cambio, la pulizia (compreso il servizio di lavanderia e di stireria) della biancheria dei letti, delle telerie da tavola, delle stoviglie e di tutte le attrezzature in uso;
9. la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale didattico, ludico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, la manutenzione e la sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;
10. la fornitura degli arredi dei locali e delle attrezzature necessarie, delle quali si approvvigionerà, fermo restando che l'ASI rimborserà le spese sostenute fino a un massimo di € 30.000,00, IVA compresa, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione è costituita dalle fatture d'acquisto e dalle prove di pagamento delle stesse. Tale fornitura, al termine del periodo di concessione entrerà nella disponibilità dell'Agenzia, senza ulteriore corrispettivo

Il Concessionario dovrà inoltre:

1. sostenere ogni spesa inerente il personale (coordinatore, educatore, medico pediatra, cuoco ed ausiliario);
2. garantire, per almeno un giorno al mese, la presenza, presso la struttura, di un medico specializzato in pediatria.
3. osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, ivi compreso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
4. assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
5. provvedere alle necessarie coperture assicurative come da successivo articolo "Obblighi assicurativi".
6. presentare al "referente dell'amministrazione", con cadenza mensile, una relazione sull'andamento del servizio.
7. Il concedente, senza alcun ulteriore onere a carico dell'ASI dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento dell'asilo nido aziendale con i costi proposti in

sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

## **ARTICOLO 9**

### **OBBLIGHI A CARICO DI ASI**

L'ASI assumerà a proprio carico i seguenti obblighi:

1. la messa a disposizione gratuita di locali idonei per l'attività del nido aziendale;
2. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
3. le spese per acqua, energia elettrica, gas anche da riscaldamento;
4. le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;
5. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, come previsto all'art. 11 del Capitolato tecnico;
6. la manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione ecc.);
7. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.
8. qualsiasi intervento di ristrutturazione dei locali adibiti al servizio di Asilo Nido, necessario a rendere gli stessi conformi alla normativa vigente.

## **ARTICOLO 10**

### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Il Concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto l'Agenzia da qualsiasi responsabilità connessa.

Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate.

Il Concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori ed a tal fine ha stipulato con primaria compagnia di assicurazione una polizza, con una validità non inferiore alla durata della presente concessione, prevedendo la copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli ospiti (RCT), con i seguenti massimali:

**RCT massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00;**

**RCO massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00.**

Sono escluse eventuali franchigie.

Nella suddetta polizza RCT/RCO l’Agenzia è considerata terza e tra gli utenti saranno compresi i genitori/accompagnatori ed i bambini frequentanti l’asilo. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse all’Agenzia alle relative scadenze.

Il Concessionario dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore dei bambini ospiti dell’asilo nido, per la durata della loro permanenza nella struttura almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente, decesso.

Il Concessionario, in caso di danni ai beni di proprietà dell’Agenzia, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l’Agenzia, addebitando al Concessionario il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico del Concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l’Agenzia di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

## **ARTICOLO 11**

### **GARANZIA**

Il Concessionario ha costituito, a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara, una garanzia fideiussoria pari ad euro [ xxxxx ] mediante [ xxxx ] che prevede espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia.

Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di termine del contratto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

## **ARTICOLO 12**

### **INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Sia l’ASI sia il Concessionario hanno la facoltà di interrompere il servizio, fermo restando che la richiesta in tal senso del Concessionario dovrà essere debitamente motivata e fornita con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni di calendario; la richiesta da parte dell’ASI potrà

essere avanzata per ragioni di pubblica utilità e fornita con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni di calendario, e in tal caso, nessun indennizzo potrà essere preteso dal Concessionario.

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, il Concessionario dovrà, di norma, quando possibile, darne avviso all'Agencia con anticipo di almeno quarantotto ore.

## **ARTICOLO 13**

### **PENALI**

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Contratto, con particolare riferimento alle ipotesi previste dall'art. 21 del Capitolato, l'Agencia avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 1.000 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'Agencia adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario. La decisione definitiva verrà assunta dal Direttore Generale.

## **ARTICOLO 14**

### **RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO**

L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Concessionario di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI (grave inadempimento);
- b) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
- c) sopravvenuta inadeguatezza del Concessionario ad eseguire il contratto;
- d) sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;

- e) violazione della Legge Antimafia;
- f) Per quanto disposto all'art. 21 PENALI, qualora l'importo della penale applicata raggiunga il valore massimo del 10% dell'importo contrattuale (e comunque fino a concorrenza massima della fideiussione), raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.
- g) Il contratto verrà risolto, senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- h) sopraggiunte necessità da parte dell'ASI stessa, dandone comunicazione al Concessionario almeno trenta giorni prima;
- i) per motivi di pubblico interesse (a titolo esemplificativo significative modificazioni nella logistica dell'Ente), dandone comunicazione al Concessionario almeno trenta giorni prima.

Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione dei servizi afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

## **ARTICOLO 15**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Agenzia si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno del concessionario, oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 13 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'Aggiudicatario:

1. violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
2. somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel Capitolato ovvero nell'offerta;
3. ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro secondo le modalità di cui all'art. 5 del Capitolato per più di due volte nel corso della concessione;
4. sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo secondo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato;

5. Crei un disservizio o sospenda il servizio per cause da ricondurre a negligenza o colpa del concessionario
6. ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
7. violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
8. contravvenga al divieto di subconcessione salvo quanto previsto dal successivo art. 18.
9. commetta una reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;

In caso di fallimento del concessionario – in caso di raggruppamento d'impresе, trova applicazione il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006.

## **ARTICOLO 16**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto.

## **ARTICOLO 17**

### **CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE**

Il Concessionario, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia, trasmettendo tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno 30 giorni prima del compimento della stessa.

L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

## **ARTICOLO 18**

### **SUBCONCESSIONE**

*E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente.*

*E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di lavanderia e pulizia dei locali.*

*La subconcessione dei predetti servizi è consentita entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni dell'art. 118 D.lgs. 163/06, nonché nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente recepito.*

## **ARTICOLO 19** **PASSAGGIO DI GESTIONE**

Qualora si verificasse una interruzione della concessione in corso di anno scolastico per causa imputabile al Concessionario, qualora la concessione fosse affidata ad altro operatore economico diverso dal presente, quest'ultimo si impegna a fornire l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

## **Art. 20** **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Agenzia e dalla Società, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:[.....].

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [..... ] della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

La Società si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L.136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: xxxxxxxxxxxxxxxx.

## **ARTICOLO 20**

### **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Concessionario si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’Agenzia quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico ad essa affidato con il presente contratto.

Inoltre, per quanto riguarda i dati sensibili relativi ai bambini e alle loro famiglie, dovrà attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## **ARTICOLO 21**

### **SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro.

## **ARTICOLO 22**

### **FORO COMPETENTE**



Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di ROMA.

### **ARTICOLO 23**

#### **NORMATIVA**

L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs.n. 163/06 e s.m.i.).

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Il/La sottoscritto/a in qualità di ..... dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 8 (Obblighi del Concessionario), 11 (fideiussioni), 13 (penalità), 14 (Risoluzione/recesso del Contratto) del presente Contratto.

Per .....

il Rappresentante legale del contraente

Il Concessionario

L'Agenzia Spaziale Italiana

---

---